

**ESTRATTO DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE 2 AGOSTO 1999, N. 278, COSÌ COME
MODIFICATO DAL DECRETO 5 AGOSTO 2004, N. 229, RECANTE NORME CONCERNENTI
L'ISTITUZIONE DI NUOVE SCOMMESSE A TOTALIZZATORE ED A QUOTA FISSA, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 13 MAGGIO 1999, N. 133. (G.U. 4 SETTEMBRE 2004 N. 208, S.O.)**

Capo I - Disposizioni comuni e scommesse a quota fissa

1. Nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa.

1. È autorizzata l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa relative ad eventi sportivi diversi da quelli previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, ovvero ad eventi non sportivi.
2. Per tali scommesse il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato gestisce il totalizzatore nazionale, attraverso un sistema automatizzato in tempo reale per il controllo di tutte le operazioni di gioco, ivi comprese le scommesse a quota fissa, nell'ambito delle disposizioni previste al riguardo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, potendo, a tal fine, avvalersi delle strutture e degli strumenti utilizzati per le scommesse ippiche e per quelle relative alle competizioni sportive organizzate dal CONI.

2. Concessionari abilitati.

1. L'accettazione delle scommesse di cui all'articolo 1 è consentita ai concessionari per l'accettazione, delle scommesse previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, limitatamente a quelle su eventi non sportivi, nonché ai concessionari per l'accettazione delle scommesse previste dal decreto 2 giugno 1998, n. 174 del Ministro delle finanze, e, limitatamente alle scommesse a totalizzatore, ai concessionari di cui al decreto 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi da quelli menzionati nel periodo precedente, previo avviso pubblico contenente le modalità di presentazione delle domande, da inviarsi anche alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
2. L'elenco delle discipline sportive nonché degli eventi ovvero delle categorie di eventi non sportivi, riguardanti le scommesse di cui all'articolo 1 è emanato, previa, ove occorra, direttiva del Ministro, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con riferimento esclusivo ad avvenimenti ovvero a categorie di avvenimenti di primario rilievo nazionale e internazionale. Con lo stesso decreto dirigenziale sono indicate le discipline e gli avvenimenti per i quali è consentita solamente la scommessa a totalizzatore.

3. Esercizio delle scommesse a quota fissa.

..... OMISSIS

4. Revoca delle autorizzazioni.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato revoca l'autorizzazione all'esercizio delle scommesse di cui all'articolo 1, nei riguardi dei concessionari abilitati ai sensi dell'articolo 2, oltre che nei casi di decadenza e revoca dalle concessioni previste dalla disciplina, anche negoziale, vigente per ciascuno di essi, in caso di gravi violazioni delle disposizioni del presente regolamento.

5. Programma di accettazione delle scommesse.

1. Sulla base dell'elenco delle discipline ovvero degli eventi o delle categorie di eventi riguardanti le scommesse di cui all'articolo 2 il concessionario autorizzato redige ed espone al pubblico, nei luoghi di raccolta del gioco, il programma di accettazione contenente le singole condizioni delle scommesse. I concessionari autorizzati pubblicano settimanalmente su almeno tre quotidiani sportivi a diffusione nazionale le notizie utili per l'effettuazione delle scommesse.
2. Tutta l'attività sportiva è riferita all'orario ufficiale in vigore su tutto il territorio nazionale, al quale sono sincronizzati i sistemi automatizzati impiegati per la gestione delle scommesse e per le edizioni di informazioni ad esse connesse. La data e l'ora di emissione delle ricevute delle scommesse e dei documenti sono stampigliati sugli stessi con riferimento all'orario ufficiale.
3. L'acclaramento dei risultati riguardanti gli eventi sportivi oggetto di scommessa compete al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede a certificarli e renderli pubblici, ai fini delle scommesse, sulla base delle comunicazioni ufficiali effettuate dagli organi responsabili dello svolgimento degli eventi; ai medesimi fini, il Ministero dell'economia e delle finanze -

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede direttamente ad acclarare e certificare, nonché a rendere pubblici ai fini delle scommesse, i risultati riguardanti gli eventi non sportivi.

6. Rimborsi non richiesti e vincite non riscosse.

1. I rimborsi non richiesti e le vincite non riscosse entro i termini stabiliti relativi alle scommesse a quota fissa su eventi non sportivi sono acquisiti dall'erario. I rimborsi non richiesti e le vincite non riscosse entro i termini stabiliti relativi alle scommesse a totalizzatore, affluiscono al fondo speciale di riserva di cui all'articolo 12.

7. Attribuzione di aggi.

..... OMISSIS

8. Accettazione delle scommesse.

..... OMISSIS

9. Validità delle scommesse e soluzione delle controversie.

01. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, l'esito degli eventi sportivi oggetto di scommessa è quello che si realizza sul campo di gara; le sue eventuali modificazioni non incidono sull'esito già certificato ai fini delle scommesse.

02. La scommessa su evento sportivo è considerata non valida:

a) quando l'evento non si è svolto entro il giorno successivo a quello in programma;

b) quando nessun concorrente si è classificato;

c) nei casi di inversione di campo nelle competizioni a squadre.

03. Nel caso di scommesse sportive su risultati parziali e su altri fatti connessi all'evento sportivo la scommessa è comunque valida quando il risultato oggetto della stessa è già maturato sul campo di gara, anche se in momenti successivi l'evento è sospeso o annullato.

04. La scommessa su evento non sportivo è considerata non valida quando l'evento non si verifica, salvo che la scommessa abbia ad oggetto il mancato avveramento dell'evento.

05. Nel caso di mancata partecipazione alla competizione di un concorrente, le scommesse accettate su quel concorrente sono ritenute perdenti.

1. La soluzione delle controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del presente regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate, è demandata all'organo di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385. Il reclamo scritto è inoltrato, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla convalida delle scommesse a quota fissa e dalla diramazione delle quote per le scommesse a totalizzatore.

Capo II - Scommesse a totalizzatore

10. Tipi di scommesse ammesse.

1. Le scommesse a totalizzatore ammesse sono le seguenti:

a) singola: il pronostico del partecipante indica il verificarsi di uno degli esiti pronosticabili su uno stesso evento;

b) plurima: il pronostico del partecipante indica il verificarsi di più esiti pronosticabili su un evento;

c) multipla: il pronostico del partecipante indica il verificarsi di uno o più esiti pronosticabili su più eventi.

2. Le scommesse plurime, collegate all'ordine degli esiti pronosticabili, sono le seguenti:

a) scommesse in ordine, quando il pronostico richiesto si riferisce all'ordine esatto degli esiti pronosticabili dell'evento;

b) scommesse in ordine libero, quando il pronostico richiesto è espresso indicando gli esiti pronosticabili qualunque sia il loro ordine.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa, ove occorra, direttiva del Ministro, stabilisce i tipi di scommessa e gli eventi, sportivi o non sportivi, che ne costituiscono l'oggetto nonché le relative modalità tecniche di svolgimento.

11. Calcolo della quota di vincita.

1. L'importo della vincita è il prodotto tra la quota e la posta unitaria di gioco.

2. Il calcolo della quota, espressa da una cifra intera e da due decimali, è effettuato come segue:

a) si determina il disponibile a vincite delle scommesse totalizzate, costituito dalla percentuale dell'intero ammontare delle poste unitarie giocate, di cui all'articolo 12;

b) il disponibile a vincite così determinato è ripartito tra le categorie di vincite ed aumentato dall'eventuale jackpot secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 2;

c) dal disponibile a vincite di ciascuna categoria, si detrae un importo pari al prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria; la differenza che ne risulta si divide per il prodotto tra il

numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria. Tale quoziente, aumentato di un'unità, costituisce la quota;

d) la quota del totalizzatore non può essere inferiore ad uno.

3. Le quote sono calcolate dopo la comunicazione ufficiale dell'esito dell'unico o dell'ultimo evento oggetto della scommessa.

12. Ripartizione della posta.

1. La posta unitaria di gioco delle scommesse è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. La posta unitaria di gioco è ripartita nelle seguenti percentuali, trovando applicazione, per il residuo, la disposizione di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133:

a) 57 per cento, come disponibile a vincite;

b) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato;

c) 6,75 per cento, come imposta unica;

d) 5,71 per cento, come contributo alle spese complessive di gestione;

e) 2,54 per cento, come fondo speciale di riserva.

3. È istituito un conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato denominato «fondo speciale di riserva», al quale affluiscono:

a) la quota della posta unitaria di cui al comma 2, lettera e);

b) i valori determinatesi con il troncamento delle quote;

c) le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo.

4. Il limite di importo del predetto fondo, nonché la destinazione delle somme eccedenti detto limite, è determinato con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

5. Dal conto corrente di cui al comma 3, sono prelevate, fino ad esaurimento, le somme concorrenti all'eventuale integrazione del disponibile a vincite, nel caso in cui le quote complessive di vincita di una scommessa siano superiori al disponibile a vincite della stessa.

6. I prelevamenti dal predetto conto corrente e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono effettuati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

13. Modalità di partecipazione.

1. La partecipazione alle scommesse a totalizzatore si effettua contrassegnando i risultati sulla schedina di gioco ovvero con la loro digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante.

14. Ricevuta di partecipazione.

1. L'accettazione della scommessa a totalizzatore è certificata esclusivamente dalla ricevuta emessa dal terminale di gioco, secondo i dati forniti dal totalizzatore nazionale.

2. La verifica della corrispondenza tra i dati riportati sulla ricevuta e quelli contrassegnati sulla schedina ovvero dettati agli addetti ai terminali, è responsabilità di chi effettua la scommessa, il quale è tenuto a segnalare immediatamente ogni difformità. In caso di difformità, il partecipante può chiedere l'annullamento della ricevuta entro i centottanta secondi successivi all'accettazione della scommessa, anche se dallo stesso terminale sono state accettate altre scommesse, sempre che l'accettazione delle scommesse sia ancora aperta.

3. L'orario di riferimento è quello del totalizzatore nazionale.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina, per ciascuna scommessa, il programma, l'apertura dell'accettazione, ovvero il momento in cui il totalizzatore nazionale è abilitato ad accettare le scommesse, e la chiusura della stessa, ovvero il momento in cui il totalizzatore nazionale non è più abilitato ad accettare le scommesse.

15. Conservazione delle registrazioni delle scommesse.

1. Ogni scommessa accettata è registrata dal totalizzatore nazionale ed archiviata con modalità che ne consentono la rilettura ed impediscono l'alterazione dei dati conservati.

2. I dati relativi al totale delle scommesse accettate ed al loro importo complessivo nonché i supporti contenenti tutte le giocate accettate per ciascuna scommessa, sono conservati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

16. Giocate sistemiche ed a caratura.

1. Sono ammesse scommesse sistemiche ed a caratura.

2. Per le scommesse sistemistiche accettate attraverso terminali di gioco, prima dell'emissione della ricevuta di partecipazione, il sistema è sviluppato automaticamente dal terminale; il numero delle unità di scommessa derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante, dall'addetto al terminale, prima dell'emissione della ricevuta.

3. Per ogni scommessa a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della scommessa. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura è pari al valore complessivo della scommessa, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura.

4. Ciascuna cedola originale di caratura, integra in ogni sua parte, costituisce ricevuta e consente la riscossione della vincita, ricavata dal quoziente tra l'importo dei premi realizzati con l'intera scommessa a caratura ed il numero totale delle cedole emesse.

5. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2, non sono annullabili le scommesse a caratura; è tuttavia consentita, in caso di oggettivi inconvenienti tecnici del sistema di emissione della ricevuta e secondo modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la ristampa delle scommesse a caratura accettate dal totalizzatore e non emesse dal terminale di gioco.

17. Modalità di determinazione della scommessa vincente.

1. Un'unità di scommessa è considerata vincente quando tutti i pronostici in essa contenuti sono conformi agli esiti degli eventi cui la scommessa si riferisce.

2. Nel caso in cui non risultino unità di scommessa vincenti il relativo disponibile a vincite costituisce jackpot che si aggiunge al disponibile a vincite di scommesse dello stesso tipo e su medesimi eventi.

18. Rimborsi.

1. Il partecipante ha diritto a rimborso quando:

a) per motivi tecnici, non siano consentiti la totalizzazione ovvero il riscontro delle scommesse accettate;

b) in caso di scommessa non valida;

c) relativamente alle scommesse su eventi sportivi, in caso di mancata chiusura dell'accettazione delle scommesse in occasione di anticipazione dell'orario di inizio degli eventi oggetto di scommessa, limitatamente alle giocate accettate oltre l'inizio ufficiale dell'evento stesso.

2. I partecipanti sono informati del diritto al rimborso con apposito comunicato affisso nei luoghi di vendita della scommessa nonché sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. L'importo rimborsato, la data e l'orario di effettuazione del rimborso risultano da annotazione apposta dal sistema sulla ricevuta di partecipazione, oppure su specifica ricevuta emessa all'atto del rimborso.

19. Pubblicità degli esiti e comunicazioni.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, oltre a darne diffusione attraverso il proprio sito internet, trasmette ai concessionari le comunicazioni relative agli eventi oggetto di scommessa; i concessionari ritrasmettono tali comunicazioni ai luoghi di vendita delle scommesse, per la loro affissione pubblica.

20. Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni finanziarie.

1. Entro la fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana contabile di riferimento, ovvero del periodo che intercorre tra la giornata del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana, a ciascun concessionario è reso disponibile dal totalizzatore nazionale il rendiconto della gestione finanziaria relativa alla settimana contabile di riferimento.

2. Il rendiconto contiene:

a) l'importo totale da versare;

b) l'incasso totale lordo delle giocate raccolte, per tutte le scommesse di cui è chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;

c) l'aggio totale trattenuto dai gestori dei luoghi di vendita delle scommesse, relativo all'incasso di cui al punto b);

d) l'importo totale delle vincite pagate nei luoghi di vendita delle scommesse nella settimana contabile di riferimento;

e) l'importo totale dei rimborsi effettuati nella settimana contabile di riferimento e dei rimborsi prescritti nella medesima settimana;

f) l'incasso di ciascuna scommessa di cui è chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;

g) l'aggio, trattenuto dai luoghi di vendita delle scommesse, per l'incasso di ciascuna scommessa.

3. A ciascun concessionario è reso disponibile, su richiesta, l'elenco delle vincite pagate e dei rimborsi effettuati nei luoghi di vendita delle scommesse nella settimana contabile di riferimento.

4. Gli importi dovuti dal concessionario al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti sulla base del rendiconto della gestione finanziaria di cui al comma 1, lettera a).

21. Verifica delle ricevute di accettazione delle scommesse.

1. L'originale della ricevuta di accettazione delle scommesse, integra in ogni sua parte, costituisce l'unico titolo al portatore valido per la riscossione delle vincite e l'ottenimento dei rimborsi, solo a seguito di apposita verifica. Il concessionario ovvero il gestore del luogo di vendita della scommessa, se non coincidente con il concessionario, in caso di vincite o di rimborsi superiori a 3.000,00 euro, verifica la non contraffazione materiale della ricevuta di accettazione; il totalizzatore nazionale verifica i dati identificativi contenuti nella ricevuta.

22. Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi.

1. I concessionari pagano le vincite ed effettuano i rimborsi di propria competenza secondo le modalità di cui agli articoli 23, 24 e 25.

2. Il concessionario custodisce per cinque anni le ricevute delle scommesse vincenti e pagate nonché quelle dei rimborsi effettuati.

23. Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro.

1. Le vincite od i rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro, sono pagati in contanti, a partire dalla comunicazione ufficiale degli esiti e previa verifica della ricevuta secondo le modalità di cui all'articolo 21, presso qualsiasi luogo di vendita delle scommesse collegato con il medesimo concessionario del circuito di raccolta del luogo di vendita nel quale è stata effettuata la giocata.

24. Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo superiore a 3.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro.

1. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro è effettuato:

a) entro quarantacinque giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti, i portatori di ricevute di partecipazione di vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso un qualsiasi sportello degli istituti di credito convenzionati, il cui elenco è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per la riscossione della vincita. Il pagamento avviene, a seguito di invio al concessionario interessato, da parte dell'istituto di credito cui è stata presentata la ricevuta di partecipazione, della ricevuta stessa e previa verifica secondo le modalità di cui all'articolo 21, mediante accredito, da parte dell'istituto di credito cui è stata presentata la ricevuta di partecipazione, sul conto corrente bancario del vincitore oppure in contanti, presso il medesimo sportello bancario di presentazione della ricevuta; ovvero

b) entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti, i portatori di ricevute di partecipazione di vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità di cui all'articolo 21. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare od in contanti.

2. I rimborsi, di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, sono effettuati, entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti, presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità di cui all'articolo 21. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del partecipante, attraverso accredito sul conto corrente bancario del partecipante stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare od in contanti.

3. Le vincite di cui al comma 1 sono pagate agli aventi diritto entro il termine di venti giorni dalla data di presentazione della ricevuta di partecipazione, nel caso di cui alla lettera a), ed entro il termine di quattordici giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera b). I rimborsi di cui al comma 2 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di quattordici giorni dalla data di presentazione della ricevuta.

25. Modalità di pagamento delle vincite di importo superiore a 100.000,00 euro.

1. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 100.000,00 euro è effettuato:

a) entro trenta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti, i portatori di ricevute di partecipazione di vincite di importo superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso un qualsiasi sportello degli istituti di credito convenzionati, il cui elenco è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per la riscossione della vincita. Il pagamento avviene,

a seguito di invio al concessionario interessato, da parte dell'istituto di credito cui è stata presentata la ricevuta di partecipazione, della ricevuta stessa e previa verifica secondo le modalità di cui all'articolo 21, mediante accredito, da parte dell'istituto di credito cui è stata presentata la ricevuta di partecipazione, sul conto corrente bancario del vincitore oppure in contanti, presso il medesimo sportello bancario di presentazione della ricevuta; ovvero

b) entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti delle scommesse, i portatori di ricevute di partecipazione di vincite di importo superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità di cui all'articolo 21. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare od in contanti.

2. Le vincite di cui al comma 1 sono pagate agli aventi diritto entro il termine di ventitre giorni dalla data di presentazione della ricevuta di partecipazione, nel caso di cui alla lettera a), ed entro il termine di quattordici giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera b).

26. Rendicontazione contabile.

1. Al fine di mettere a disposizione quanto dovuto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il concessionario apre un conto corrente bancario vincolato per il quale è tenuto a conferire apposita ed esclusiva delega all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, valida per tutto il periodo di vigenza della concessione. Mediante detta delega l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato effettua sul conto corrente bancario, il prelievo dei valori dovuti dallo stesso concessionario in dipendenza del contratto di concessione, nonché degli interessi.

2. Le modalità operative di gestione degli importi dovuti dal concessionario, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché le modalità ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. Il concessionario apre un conto corrente bancario sul quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con cadenza bisettimanale, in base alle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale relativamente agli importi corrispondenti alle ricevute di partecipazione vincenti e soggette a rimborso verificate dal singolo concessionario, effettua il versamento dell'importo complessivo delle vincite e dei rimborsi di cui agli articoli 24 e 25. Il concessionario provvede al pagamento delle vincite e dei rimborsi a ciascun partecipante con le modalità indicate dallo stesso, entro e non oltre i termini di cui agli articoli 24 e 25.

4. Gli adempimenti contabili, giudiziali ed amministrativi del concessionario, compresi i modelli da utilizzare per il versamento del saldo settimanale e quelli attestanti il regolare utilizzo dei fondi versati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul conto corrente del concessionario per il pagamento delle vincite e dei rimborsi di cui agli articoli 24 e 25, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

27. Termini di decadenza.

1. I partecipanti decadono dal diritto alla riscossione delle vincite e dal diritto a richiedere i rimborsi presso i luoghi di vendita della scommessa e gli sportelli nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non è effettuata, secondo le modalità di cui all'articolo 21, nel termine di 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti delle scommesse.

2. È fatta, comunque, salva l'esperibilità dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Capo III - Scommessa a totalizzatore Formula 101

.... OMISSIS